



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

---

**CAMERA DEI DEPUTATI**  
**II Commissione Permanente – Giustizia**

***“Delega al Governo per l'efficienza del  
processo civile”***  
***(A. C. 2953, Governo)***

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

*Roma, 10 dicembre 2015*

---

---

---

## INDICE

1. Premessa.....	3
PROPOSTE EMENDATIVE ARTICOLO 1.....	5
QUADRO SINOTTICO DELLE MODIFICHE PROPOSTE DAL CNDCEC.....	6

---

## 1. Premessa

Il disegno di legge n. 2953 è stato presentato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 11 marzo 2015.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come ribadito nel corso dell'audizione del 3 giugno u. s., esprime il proprio apprezzamento in merito al disegno di legge in oggetto e ne condivide appieno le finalità e gli obiettivi che, da quanto è dato evincere dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, intendono garantire all'utenza: comprensibilità e speditezza del processo, professionalità dei protagonisti.

Il disegno di legge declina, altresì, l'importante principio generale per cui il processo civile, oltre ad essere strumento di attuazione del diritto sostanziale, deve fornire ai consumatori strumenti che gli consentano di comporre in modo moderno le liti senza trascurare l'interesse generale della certezza del diritto e della terzietà del giudice.

L'intervento in esame, allora, è indirizzato alla risoluzione di storiche criticità che possono essere agevolmente sintetizzate in:

- eccessiva farraginosità del rito;
- lentezza ed eccessiva durata dei processi;
- molteplicità e settorialità dei riti da cui consegue diversità dei termini di deposito degli atti introduttivi.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pertanto, esprime nuovamente piena condivisione sul progetto e sulle idee portanti del medesimo, fermo restando il proprio convincimento che la tutela del cittadino e l'esigenza di garantirgli una giustizia efficiente e "consapevole" possa comportare, specie in ambito di procedimenti speciali, la fattiva collaborazione di professionisti in possesso di adeguate competenze nella materia di riferimento.

Non va trascurato, infatti, che l'articolo unico contenente la delega si basa su quattro generali criteri che sono nello specifico:

- rafforzamento della specializzazione all'interno della giurisdizione, per tramite della istituzione di un Tribunale della famiglia e delle persone e per tramite dell'estensione delle competenze del tribunale dell'impresa;
- accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso la semplificazione dei riti e la razionalizzazione dei termini processuali;
- previsione del criterio di sinteticità degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice;
- adeguamento delle norme processuali con il recente processo civile telematico.

Con riferimento al primo criterio, si ritiene che i professionisti iscritti al nostro Albo possano ricoprire un ruolo di una certa rilevanza all'interno delle sezioni specializzate, specie quando si tratti di tematiche attinenti all'impresa

---

(individuale e collettiva che sia) o a valutazioni patrimoniali che possano incidere sul regime patrimoniale della famiglia nella fase “patologica” dello scioglimento del vincolo di coniugio. E' intuitivo infatti che, stante la delega, le nostre proposte sono esclusivamente indirizzate all'ambito dei rapporti tra coniugi e all'interno della famiglia. Ciò non toglie che all'iscritto al nostro Albo possa essere riconosciuto un ruolo anche nelle valutazioni degli assetti patrimoniali dei conviventi quando verrà definitivamente varata una legislazione che tenga conto dei diritti e dei doveri dei singoli all'interno delle c.d. unioni di fatto.

Con riferimento ai restanti criteri, questo Consiglio Nazionale ritiene che l'importante obiettivo della semplificazione dei riti debba essere declinato anche con l'altrettanto importante fine della razionalizzazione delle norme e dei procedimenti, senza che al contempo siano trascurati i diritti del consumatore.

Di talché, è auspicabile che il legislatore conservando l'originario assetto dell'arbitrato e delle procedure di ADR, fornisca all'utente-consumatore maggior dettaglio circa l'effettiva fruibilità dei recenti provvedimenti che hanno introdotto l'istituto dell'Arbitrato deflattivo e della Negoziazione assistita.

Nel primo caso, volendo il legislatore delegante potenziare l'istituto dell'arbitrato mediante l'eventuale estensione del meccanismo della *translatio iudicii*, occorrerebbe altresì privilegiare il ricorso ad arbitri che possano vantare adeguate competenze per materia: ciò consentirebbe di coordinare l'esigenza del potenziamento e del trasferimento della questione in sede arbitrale con l'altrettanto fondamentale esigenza di tutelare il consumatore garantendogli una giustizia altamente specializzata e professionale (come del resto prevede la relazione illustrativa del DDL).

Nel secondo caso, ferma restando la specialità della negoziazione assistita rispetto alla mediazione, come peraltro confermato dall'art. 3, comma 5, D.l. n. 132/2014 convertito dalla legge n. 162/2014, e trattandosi di una convenzione, si è proposto un principio generale in cui si estenda la competenza dell'assistenza delle parti anche all'iscritto nel nostro Albo, specie al ricorrere di ipotesi in cui il conflitto tra le parti involga tematiche strettamente attinenti a determinazioni patrimoniali. Il tutto nell'ottica di mettere a disposizione dell'utente (consumatore) strumenti maggiormente flessibili rispetto alle esigenze e ai casi specifici.

---

## PROPOSTE EMENDATIVE

### ARTICOLO 1

Sono apportate le seguenti modifiche:

1. *al comma 1:*

a. *alla lettera a), il punto n. 3 è sostituito dal seguente: «3. Mantenere e rafforzare la riserva di collegialità, anche in primo grado, e prevedere presso ciascuna sezione l'istituzione di un elenco speciale composto da professionisti appartenenti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili esperti nelle materie della ragioneria, della contabilità, dell'economia e del mercato, prevedere che il presidente della sezione, in alternativa alla possibilità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, designi uno o più professionisti, a supporto conoscitivo e valutativo del collegio giudicante relativamente alle materie diverse da quelle giuridiche; prevedere che detti professionisti possano essere ascoltati anche nell'udienza pubblica in contraddittorio con le parti; prevedere che i compensi spettanti ai professionisti e le spese da questi ultimi sostenute per l'adempimento dell'incarico siano a carico delle parti;»;*

b. *alla lettera b):*

- i. *al punto n. 2.2) dopo la parola "incapaci" sono inserite le seguenti: «ivi comprese le amministrazioni di sostegno»;*
- ii. *dopo il punto n. 2.4) è inserito il seguente: «2.4-bis) prevedere che nei procedimenti di separazione giudiziale il giudice, al fine delle determinazioni di cui all'art. 156, primo comma, c.p.c. possa nominare un consulente tecnico d'ufficio scelto tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.»;*

2. *al comma 2, lettera e), dopo il punto 2 sono inseriti i seguenti:*

*«2-bis) ampliare la nomina degli arbitri nel procedimento di arbitrato di cui a capo I del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, tra quanti risultino iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili da almeno cinque anni.»;*

*«2-ter) precisare che, in caso di fallimento del tentativo di negoziazione assistita, le parti possono adire in ogni caso un mediatore, terzo e indipendente.»;*

*«2-quater) prevedere, nelle ipotesi di negoziazione assistita disciplinate negli artt. 2 e ss. del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, in alternativa agli avvocati, l'assistenza degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.»;*

*«2-quinquies) prevedere, nelle ipotesi di negoziazione assistita di cui agli artt. 6 e ss. del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, in caso di assenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti e in alternativa agli avvocati, l'assistenza degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, prevedere anche l'assistenza di un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al fine della determinazione degli aspetti patrimoniali ed economici.».*

## QUADRO SINOTTICO DELLE MODIFICHE PROPOSTE DAL CNDCEC

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
Art. 1.	Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) quanto alla disciplina del tribunale delle imprese:	a) quanto alla disciplina del tribunale delle imprese:
1) ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato»;	1) ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato»;
2) razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendovi:	2) razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendovi:
2.1) le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;	2.1) le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
2.2) le controversie in materia di pubblicità ingannevole, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e successive modificazioni;	2.2) le controversie in materia di pubblicità ingannevole, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e successive modificazioni;
2.3) l'azione di classe a tutela dei consumatori prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;	2.3) l'azione di classe a tutela dei consumatori prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
2.4) le controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo, di cui all'articolo 2341-bis, terzo comma, del codice civile;	2.4) le controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo, di cui all'articolo 2341-bis, terzo comma, del codice civile;
2.5) le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, relative a società di persone;	2.5) le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, relative a società di persone;
2.6) le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre quelle previste dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni;	2.6) le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre quelle previste dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni;
3) mantenere e rafforzare la riserva di collegialità, anche in primo grado, e prevedere presso ciascuna sezione l'istituzione di un albo di esperti nelle materie della ragioneria, della contabilità, dell'economia e del mercato, con possibilità di iscrizione anche di dipendenti della Banca d'Italia e di autorità indipendenti; prevedere che il presidente della sezione, fatta salva la possibilità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, designi uno o più esperti, a supporto conoscitivo e valutativo del collegio giudicante relativamente alle materie diverse da quelle giuridiche; prevedere che detti esperti possano essere ascoltati anche nell'udienza pubblica in contraddittorio con le parti; prevedere che i compensi spettanti agli esperti e le spese da questi ultimi sostenute per l'adempimento dell'incarico siano a carico delle parti;	<b>3) mantenere e rafforzare la riserva di collegialità, anche in primo grado, e prevedere presso ciascuna sezione l'istituzione di un elenco speciale composto da professionisti appartenenti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili esperti nelle materie della ragioneria, della contabilità, dell'economia e del mercato, prevedere che il presidente della sezione, in alternativa alla possibilità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, designi uno o più professionisti, a supporto conoscitivo e valutativo del collegio giudicante relativamente alle materie diverse da quelle giuridiche; prevedere che detti professionisti possano essere ascoltati anche nell'udienza pubblica in contraddittorio con le parti; prevedere che i compensi spettanti ai professionisti e le spese da questi ultimi sostenute per l'adempimento dell'incarico siano a carico delle parti;</b>
4) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,	4) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

<p>attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia;</p>	<p>attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia;</p>
<p>b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:</p>	<p>b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:</p>
<p>1) istituire presso i tribunali ordinari le sezioni specializzate per la famiglia e la persona;</p>	<p>1) istituire presso i tribunali ordinari le sezioni specializzate per la famiglia e la persona;</p>
<p>2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1):</p>	<p>2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1):</p>
<p>2.1) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio;</p>	<p>2.1) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio;</p>
<p>2.2) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;</p>	<p>2.2) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci <b>ivi comprese le amministrazioni di sostegno;</b></p>
<p>2.3) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150;</p>	<p>2.3) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150;</p>
<p>2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo, salva l'attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate;</p>	<p>2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo, salva l'attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate;</p>
	<p><b>2.4-bis) prevedere che nei procedimenti di separazione giudiziale il giudice, al fine delle determinazioni di cui all'art. 156, primo comma, c.p.c. possa nominare un consulente tecnico d'ufficio scelto tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.</b></p>
<p>3) assicurare alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;</p>	<p>3) assicurare alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;</p>
<p>4) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) siano esercitate da magistrati ai quali è attribuita, almeno in misura prevalente, la trattazione di affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e la persona;</p>	<p>4) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) siano esercitate da magistrati ai quali è attribuita, almeno in misura prevalente, la trattazione di affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e la persona;</p>
<p>5) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di semplificazione e flessibilità, individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati;</p>	<p>5) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di semplificazione e flessibilità, individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati;</p>
<p>6) prevedere l'attribuzione, almeno in misura prevalente, a una sezione di corte di appello delle impugnazioni avverso le decisioni di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) e avverso le decisioni di competenza del tribunale per i minorenni;</p>	<p>6) prevedere l'attribuzione, almeno in misura prevalente, a una sezione di corte di appello delle impugnazioni avverso le decisioni di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) e avverso le decisioni di competenza del tribunale per i minorenni;</p>

<p>7) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona, dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia.</p>	<p>7) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona, dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia.</p>
<p>2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>
<p>a) quanto al processo di cognizione di primo grado:</p>	<p>a) quanto al processo di cognizione di primo grado:</p>
<p>1) valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui all'articolo 185-bis del codice di procedura civile, anche in forma di valutazione prognostica sull'esito della lite, da compiere allo stato degli atti prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove, in particolare in funzione della definizione dell'arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo;</p>	<p>1) valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui all'articolo 185-bis del codice di procedura civile, anche in forma di valutazione prognostica sull'esito della lite, da compiere allo stato degli atti prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove, in particolare in funzione della definizione dell'arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo;</p>
<p>2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, in particolare mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione nonché la rimodulazione dei termini processuali e del rapporto tra la trattazione scritta e la trattazione orale;</p>	<p>2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, in particolare mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione nonché la rimodulazione dei termini processuali e del rapporto tra la trattazione scritta e la trattazione orale;</p>
<p>3) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo grado;</p>	<p>3) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo grado;</p>
<p>b) quanto al giudizio di appello:</p>	<p>b) quanto al giudizio di appello:</p>
<p>1) potenziamento del carattere impugnatorio dello stesso, anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali e la tipizzazione dei motivi di gravame;</p>	<p>1) potenziamento del carattere impugnatorio dello stesso, anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali e la tipizzazione dei motivi di gravame;</p>
<p>2) introduzione di criteri di maggior rigore in relazione all'onere dell'appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di illustrare le modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina della forma dell'atto introduttivo;</p>	<p>2) introduzione di criteri di maggior rigore in relazione all'onere dell'appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di illustrare le modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina della forma dell'atto introduttivo;</p>
<p>3) rafforzamento del divieto di nuove allegazioni nel giudizio di appello anche attraverso l'introduzione di limiti alle deduzioni difensive;</p>	<p>3) rafforzamento del divieto di nuove allegazioni nel giudizio di appello anche attraverso l'introduzione di limiti alle deduzioni difensive;</p>
<p>4) riaffermazione, in sede di appello, dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali, anche attraverso la soppressione della previsione di inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento;</p>	<p>4) riaffermazione, in sede di appello, dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali, anche attraverso la soppressione della previsione di inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento;</p>
<p>5) introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccezionalità o rilevanza, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito;</p>	<p>5) introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccezionalità o rilevanza, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito;</p>
<p>6) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado;</p>	<p>6) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado;</p>
<p>c) quanto al giudizio di cassazione:</p>	<p>c) quanto al giudizio di cassazione:</p>



1) revisione della disciplina del giudizio camerale, attraverso l'eliminazione del procedimento di cui all'articolo 380- <i>bis</i> del codice di procedura civile, e previsione dell'udienza in camera di consiglio, disposta con decreto presidenziale, con intervento del procuratore generale, nei casi previsti dalla legge, in forma scritta e possibilità di interlocuzione con il medesimo, parimenti per iscritto, da parte dei difensori;	1) revisione della disciplina del giudizio camerale, attraverso l'eliminazione del procedimento di cui all'articolo 380- <i>bis</i> del codice di procedura civile, e previsione dell'udienza in camera di consiglio, disposta con decreto presidenziale, con intervento del procuratore generale, nei casi previsti dalla legge, in forma scritta e possibilità di interlocuzione con il medesimo, parimenti per iscritto, da parte dei difensori;
2) interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni;	2) interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni;
3) adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;	3) adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;
4) previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, anche mediante possibilità di applicazione, come componenti dei collegi giudicanti, di quelli aventi maggiore anzianità nell'Ufficio;	4) previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, anche mediante possibilità di applicazione, come componenti dei collegi giudicanti, di quelli aventi maggiore anzianità nell'Ufficio;
d) quanto all'esecuzione forzata:	d) quanto all'esecuzione forzata:
1) semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente coordinati al processo esecutivo, anche attraverso l'assoggettamento delle opposizioni esecutive al procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702- <i>bis</i> e seguenti del codice di procedura civile;	1) semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente coordinati al processo esecutivo, anche attraverso l'assoggettamento delle opposizioni esecutive al procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702- <i>bis</i> e seguenti del codice di procedura civile;
2) ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614- <i>bis</i> del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce;	2) ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614- <i>bis</i> del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce;
e) quanto ai procedimenti speciali:	e) quanto ai procedimenti speciali:
1) potenziamento dell'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della <i>translatio iudicii</i> ai rapporti tra processo e arbitrato nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale;	1) potenziamento dell'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della <i>translatio iudicii</i> ai rapporti tra processo e arbitrato nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale;
2) ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi;	2) ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi;
	<b>2-bis) ampliare la nomina degli arbitri nel procedimento di arbitrato di cui a capo I del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, tra quanti risultino iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili da almeno cinque anni;</b>
	<b>2-ter) precisare che, in caso di fallimento del tentativo di negoziazione assistita, le parti possono adire in ogni caso un mediatore, terzo e indipendente;</b>
	<b>2-quater) prevedere, nelle ipotesi di negoziazione assistita disciplinate negli artt. 2 e ss. del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, in alternativa agli avvocati, l'assistenza degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili</b>
	<b>2-quinquies) prevedere, nelle ipotesi di negoziazione assistita di cui agli artt. 6 e ss. del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, in caso di assenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti e in alternativa agli avvocati, l'assistenza degli iscritti all'Albo dei Dottori</b>

	<b>Commercialisti e degli Esperti Contabili. In presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, prevedere anche l'assistenza di un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al fine della determinazione degli aspetti patrimoniali ed economici.</b>
f) introduzione di criteri di particolare rigore, anche mediante limitazioni temporali, in ordine all'eccepibilità e alla rilevanza d'ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile;	f) introduzione di criteri di particolare rigore, anche mediante limitazioni temporali, in ordine all'eccepibilità e alla rilevanza d'ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile;
g) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi;	g) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi;
h) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico.	h) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea dei commi 1 e 2 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.	3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea dei commi 1 e 2 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.
4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe e nel rispetto dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.	4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe e nel rispetto dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
5. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	5. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196	6. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196